



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

CIRCOLARE N. 32/D

Protocollo: 8313 /VDA/cm

Roma, 3 agosto 2005

Alle Direzioni Regionali  
dell'Agenzia delle Dogane  
LORO SEDI

Alle Direzioni Circostrizionali  
dell'Agenzia delle Dogane  
LORO SEDI

Agli Uffici delle dogane  
LORO SEDI

e, per conoscenza:

Agli Uffici di Diretta  
Collaborazione del Direttore  
LORO SEDI

All'Area centrale Verifiche e Controlli  
Tributi Doganali e Accise,  
Laboratori Chimici  
SEDE

All'Area centrale Gestione Tributi  
e Rapporti con gli utenti  
S E D E

All'Area centrale Affari Giuridici e  
Contenzioso  
S E D E

Al Servizio Autonomo Interventi  
nel Settore Agricolo  
S E D E

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento Nazionale per le Politiche  
Antidroga  
Via Quintino Sella, 69  
00187 - R O M A

UFFICIO ANTIFRODE CENTRALE  
Ufficio sviluppo e coordinamento operativo

Al Ministero della Salute  
Direzione Generale dei farmaci e dei  
dispositivi medici  
Ufficio Centrale Stupefacenti  
Via della Civiltà Romana, 7  
00144 - R O M A

Al Ministero dell'Interno  
Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga  
Via Torre di Mezzavia, 9/121  
00173 - ROMA

Al Ministero degli Affari Esteri  
P.le della Farnesina, 1  
00194 - ROMA

All'Istituto Nazionale per il Commercio Estero  
Via Liszt, 21  
00144 - ROMA

Al Dipartimento per le Politiche Fiscali  
V.le Europa, 242  
00144 - ROMA

Al Comando Generale della  
Guardia di Finanza –  
Viale XXI Aprile, 51  
00162 - ROMA

Al Servizio Consultivo Ispettivo  
Tributario – Se.C.I.T.  
Via Mario Carucci, 131  
00143 - Roma

Alla Camera di Commercio  
Internazionale - Sezione Italia  
Via XX Settembre, 5  
00187 - ROMA

Alla Confederazione Generale  
dell'Industria Italiana  
Viale dell'Astronomia, 30  
00144 - ROMA

Alla Confederazione Generale  
Italiana del Commercio, del  
Turismo e dei Servizi  
Piazza G. Belli, 2  
00153 - ROMA

All'Unione Italiana Camere di Commercio,  
Industria, Artigianato e Agricoltura Piazza  
Sallustio, 21  
00187 - ROMA

Al Consiglio Nazionale degli  
Spedizionieri Doganali  
Via XX Settembre, 3  
00187 - ROMA

Alla Federazione Nazionale  
Spedizionieri Italiani  
Via XX Settembre, 3  
00187 - ROMA

All'Associazione Nazionale Centri di  
Assistenza Doganale c/o APIParma  
Viale Mentana, 92  
43100 - PARMA

Alla Farindustria  
Largo del Nazareno, 3/8  
00187 - ROMA

Alla Federchimica - Aschimfarma  
Assochimica -Avisa - Unipro  
Via Giovanni da Procida, 11  
20149 - MILANO

All'Unionchimica Confapi  
Via della Colonna Antonina, 52  
00186 - ROMA

All'ASSICC –Associazione  
Commercio Chimico  
Corso Venezia 47/49  
20121 - MILANO

All'ASSO-RAM  
Via Pietro Cossa 41  
00193 - ROMA

All'Associazione Distributori Farmaceutici  
Via Milano 58  
00184 - ROMA

**OGGETTO:** Aggiornamento della disciplina del commercio e movimentazione dei precursori di droga e dei prodotti chimici di base.

La nuova disciplina comunitaria recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope - dettata dai seguenti Regolamenti del Consiglio dell'Unione Europea- si applica a decorrere dal **18 agosto 2005**, ad eccezione di alcuni articoli già entrati in vigore e contenuti negli stessi atti:

- **Regolamento (CE) n.273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea dell' 11 febbraio 2004** *relativo ai precursori di droghe*, con il quale vengono consolidati in un unico regolamento alcuni atti derivanti dalla Direttiva 92/109/CEE. Ciò allo scopo di semplificare la legislazione relativa agli aspetti interni (regole da rispettare all'interno della Comunità) e renderla di più facile applicazione, sia per gli operatori economici che per le competenti autorità;
  
- **Regolamento (CE) n.111/2005 del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 2004** *recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi*, con il quale vengono consolidati in un unico regolamento alcuni atti derivanti dal Regolamento (CEE) 3677/90. Ciò allo scopo di migliorare la legislazione relativa agli aspetti esterni (regole da rispettare in occasione di scambi commerciali tra gli Stati membri e i Paesi terzi) e per rafforzare i meccanismi di controllo intesi a prevenire la diversione di talune sostanze verso l'illecita fabbricazione di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

Le relative modalità di attuazione sono stabilite dal **Regolamento (CE) n.1277/2005 della Commissione del 27 luglio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea a in data 3 agosto 2005.**

Con la presente circolare sono diramate apposite direttive agli Uffici doganali per la corretta applicazione della complessiva disciplina del settore relativamente agli aspetti di competenza.

ooo

## PREMESSA

Gli agenti chimici sono usati secondo le leggi vigenti in molti processi industriali e farmaceutici per la produzione di medicine, prodotti plastici, profumi ed altri prodotti quali pesticidi e insetticidi.

I precursori sono spesso oggetto di scambi leciti in grosse quantità. Ma possono anche avere un ruolo importante nella produzione, lavorazione e preparazione illecita di narcotici e sostanze psicotrope mediante diversione di sostanze dal commercio lecito.

Infatti, eccetto le sostanze ottenute in modo naturale, come la cannabis, tutti gli stupefacenti necessitano di sostanze chimiche per l'estrazione o la sintesi. Per gli stupefacenti semi-sintetici, come eroina e cocaina, le sostanze chimiche sono necessarie affinché il prodotto grezzo possa essere trasformato in stupefacente per essere destinato al consumo. Le droghe sintetiche, anfetamine e ecstasy, che sono prodotte illegalmente in molte parti del mondo inclusa la Comunità, sono ottenute interamente da sostanze chimiche.

Nonostante il carattere clandestino di queste attività - poste in essere spesso tramite società di copertura ed utilizzando complesse reti criminali, nonché la rete Internet - non permetta di fare una stima precisa delle quantità delle sostanze chimiche oggetto della diversione, l'aumento della produzione di stupefacenti volto a soddisfare la domanda dei consumatori presuppone una crescente necessità di sostanze chimiche.

Ciò spiega l'esigenza di esercitare misure di controllo verso quelle particolari sostanze chimiche utilizzate nell'illecita fabbricazione di droghe e sostanze psicotrope denominate "*Precursori di droga*".

ooo

Con circolari prot. n. 1593/195/VI del 10 giugno 1987, n.177 prot. n.196/XII SD dell'11 giugno 1993 e n. 34 prot. n.7250/XII SD del 28/01/1998 - il cui testo deve intendersi sostituito dalle presenti istruzioni - questa Amministrazione, nel sensibilizzare i dipendenti Uffici doganali sul problema dei precursori e dei prodotti chimici di base, ha, come noto, impartito precise disposizioni in merito al controllo della movimentazione delle sostanze in argomento.

La puntuale rilevazione dei dati relativi a tali sostanze - e l'inoltro degli stessi anche al Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Servizi Antidroga - che ne cura il monitoraggio, consente di avere una visione globale ed aggiornata sull'entità delle transazioni commerciali nel particolare settore, tale da poter indirizzare ed adottare eventuali specifiche misure di controllo.

Considerata la crescente importanza che nel corso degli ultimi anni i prodotti in questione stanno assumendo nel contesto generale della lotta contro la droga, è stata elaborata, nelle competenti sedi internazionali, una specifica normativa volta a stabilire uniformi criteri di controllo dei precursori e delle sostanze chimiche, basata, essenzialmente, su un sistema di autorizzazioni connesse all'esercizio di attività comunque inerenti alla produzione ed al commercio di detti prodotti nonché su forme di controllo a destino delle sostanze medesime.

## **FONTI NORMATIVE**

Le fonti normative in materia sono costituite dai seguenti atti.

### ➤ **Legislazione internazionale :**

**Convenzione di Vienna** (Convenzione delle Nazioni Unite) del 20 dicembre 1988, contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope - ratificata con legge n. 328 del 5 novembre 1990 (*Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15/11/1990*).

La legislazione applicabile a livello internazionale relativa al controllo di 23 precursori chimici si basa sull'Articolo 12 di detta Convenzione contro il commercio illecito dei narcotici e delle sostanze psicotrope.

La Convenzione di Vienna prevede l'obbligo di controllare il traffico internazionale di precursori e di confiscare i precursori distratti. I Paesi importatori possono richiedere ai Paesi esportatori, per il tramite del Segretariato Generale delle Nazioni Unite, una notifica di pre-esportazione per alcuni prodotti chimici, sulla base dell'Articolo 12 della Convenzione. In tal caso gli operatori economici dei Paesi esportatori devono richiedere un'autorizzazione singola all'esportazione all'autorità competente del proprio Stato (per l'Italia l'Autorità competente è il Ministero della Salute).

In sintesi, per le sostanze suscettibili d'impiego per la produzione di droghe la Convenzione stabilisce quanto segue:

- *un sistema di sorveglianza del commercio internazionale;*
- *il sequestro delle sostanze comprovatamente destinate alla fabbricazione illecita di droga;*
- *lo scambio d'informazioni sulle operazioni sospette;*
- *l'etichettatura e la documentazione concernenti le transazioni commerciali relative a tali sostanze;*
- *le prescrizioni da adottare sui documenti doganali di trasporto e sugli altri documenti di spedizione;*
- *la tenuta dei documenti suddetti;*
- *una serie di informazioni preventive sulle movimentazioni, quando siano richieste in via generale dal Paese di destinazione.*

Le procedure di controllo previste dalla normativa comunitaria si basano, pertanto, sull'applicazione dell'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite.

### ➤ **Normativa comunitaria**

Come già fatto presente, gli obblighi cui sono sottoposti gli operatori sono contenuti attualmente in due distinti regolamenti del Consiglio UE già emanati relativi al commercio esterno e intra-comunitario, oltre ad un regolamento attuativo di entrambi, della Comunità Europea. Tali strumenti sono volti a combattere la diversione dei precursori fissando una serie di misure di controllo.

Per il commercio esterno:

- **Regolamento (CE) n.111/2005 del 22 dicembre 2004** *recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 22 del 26/01/2005);*

Per il commercio intra-comunitario:

- **Regolamento (CE) n.273/2004 dell' 11 febbraio 2004** *relativo ai precursori di droghe (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 47 del 18/02/2004);*

Le disposizioni attuative dei suddetti regolamenti sono riportate nel seguente Regolamento della Commissione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 3 agosto 2005:

- **Regolamento(CE) della Commissione n.1277/2005 del 27 luglio 2005**, *che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e del Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi.*

Oltre alle misure dissuasive fissate dai suddetti regolamenti, assume particolare importanza il Piano d'azione sulle droghe che, periodicamente, viene definito a livello comunitario per rafforzare, tra l'altro, la normativa ed i sistemi di controllo sui precursori, lo scambio delle informazioni e per fissare il monitoraggio di alcune sostanze non controllate.

### ➤ **Accordi bilaterali**

In materia, occorre anche ricordare gli accordi bilaterali conclusi dalla Comunità con i Paesi terzi. Nove sono gli accordi sui precursori attualmente in vigore con Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador, Stati Uniti, Messico, Perù, Venezuela e Turchia.

Si rammenta che, per le sostanze elencate nell'Allegato A di questi accordi (le liste variano secondo gli accordi), l'Autorità competente del Paese esportatore invia una copia dell'autorizzazione all'esportazione all'Autorità competente del Paese di importazione. Questa procedura costituisce la cosiddetta notifica di pre-esportazione e viene adottata nel momento in cui è emessa l'autorizzazione all'esportazione e prima della spedizione delle merci.

Per le sostanze elencate nell'Allegato B di questi accordi, l'esportazione è permessa solo previo parere favorevole dell'Autorità competente del Paese di importazione. Allo stato attuale, tale possibilità è prevista solo dagli accordi stipulati con il Messico e con la Turchia.

### ➤ **Normativa nazionale**

La normativa nazionale sui precursori di droga è contenuta nel **Testo Unico** delle leggi in materia di stupefacenti approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (*Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31/10/1990 - Suppl. Ordinario*) ed, in particolare:

- nell'articolo 70, modificato dall'art.2 del Decreto Legislativo 12 aprile 1996, n.258, nel quale, tra l'altro, sono indicate le **penalità** previste per chiunque commetta reati o violazioni in relazione agli obblighi fissati dalla particolare normativa;
- negli allegati I, II e III, a loro volta modificati, ad esclusione dell'allegato II, dal Decreto del Ministero della Salute del 23 settembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30/10/2004 – Serie generale*).

Con detta normativa, in sintesi, sono state individuate e classificate in tre categorie le sostanze suscettibili di impiego per la produzione di stupefacenti, così come previsto dalla normativa comunitaria.

Il legislatore ha, quindi, definito gli obblighi cui sono tenute le persone fisiche e giuridiche che operano a livello di fabbricazione, trasformazione, commercio o distribuzione di sostanze classificate, prevedendo una serie di "autorizzazioni" o "permessi" necessari per l'espletamento di ognuna delle suddette attività.

La normativa, inoltre, individua nel Ministero della Salute e nel Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (D.C.S.A.) – gli organi preposti, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni ministeriali per le attività degli operatori del settore ed al controllo teso a garantire che la commercializzazione delle sostanze chimiche classificate abbia esclusivamente scopi leciti.

Da sottolineare a quest'ultimo proposito gli obblighi, cui devono attenersi gli operatori commerciali del settore, di comunicare alla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga le singole operazioni commerciali, relative alle sostanze da essi trattate, al più tardi al momento della loro effettuazione. In tale contesto, l'Agenzia

delle Dogane collabora con la Direzione Centrale per Servizi Antidroga del ripetuto Dicastero, comunicando a tale organismo, di volta in volta, le operazioni di esportazione e di importazione di sostanze classificate effettuate dagli operatori presso i propri uffici periferici.

Gli operatori hanno, altresì, l'obbligo di segnalare alla suddetta Direzione ogni fatto od elemento che per caratteristiche, entità, natura o per qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione dell'attività esercitata, induca a ritenere che le sostanze trattate possano essere in qualsiasi modo impiegate per la produzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

ooo

Il complesso quadro normativo anzi evocato, pur investendo, come già precisato, le competenze del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno, contempla anche aspetti relativi alle misure di prevenzione e repressione dei traffici illeciti che meritano particolare attenzione anche sotto il profilo doganale e che comportano l'attivazione di questa Agenzia.

In tema di precursori di droga, tra le definizioni introdotte o modificate con il Reg. n.111/2005 del 22 dicembre 2004, si reputa opportuno segnalare quelle appresso indicate:

- **«importazione»**: l'introduzione di sostanze classificate aventi lo status di merci non comunitarie nel territorio doganale della Comunità, compresi la custodia temporanea, la collocazione in zona franca o deposito franco, il vincolo ad un regime sospensivo e l'immissione in libera pratica, ai sensi del Regolamento (CEE) n 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario;
- **«esportazione»**: l'uscita di sostanze classificate dal territorio doganale della Comunità, compresa l'uscita di sostanze classificate oggetto di una dichiarazione in dogana e l'uscita di sostanze classificate dopo il loro deposito in una zona franca sottoposta a controlli di tipo I o in un deposito franco, ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2913/92;
- **«attività intermedie»** (attività d'intermediazione): tutte le attività intese a concludere la compravendita o la fornitura di sostanze classificate, svolte da persone fisiche o giuridiche che cercano di ottenere un accordo tra due parti o agiscono a nome di almeno una di dette parti senza prendere possesso di tali sostanze e senza assumere il controllo dell'esecuzione di una siffatta operazione; la definizione comprende anche le attività svolte da persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità che comportano la compravendita o la fornitura di sostanze classificate senza che tali sostanze siano introdotte nel territorio doganale della Comunità;
- **«operatore»**: una persona fisica o giuridica che operi nell'ambito dell'importazione o dell'esportazione di sostanze classificate o svolga attività intermedie (attività d'intermediazione) ad esse relative, comprese le persone la

cui attività autonoma consiste nel presentare dichiarazioni in dogana per conto dei clienti sia a titolo principale, sia a titolo accessorio rispetto ad un'altra attività. Gli operatori, ad eccezione degli spedizionieri doganali e dei vettori che agiscono unicamente in tale qualità, effettuano l'attività suddetta previo rilascio di apposita licenza ovvero assolvimento di obblighi di registrazione (artt. 6 e 7 Reg. (CE) n.111/2005;

- **«esportatore»**: la persona fisica o giuridica principalmente responsabile delle attività di esportazione in virtù dei suoi vincoli economici e giuridici con le sostanze classificate e con il destinatario, che presenta, o per conto del quale viene presentata, la dichiarazione in dogana;
- **«importatore»**: la persona fisica o giuridica principalmente responsabile delle attività di importazione in virtù dei suoi vincoli economici e giuridici con le sostanze classificate e con lo speditore, che presenta, o per conto della quale viene presentata, la dichiarazione in dogana;

Come appare evidente, la suddetta definizione di “esportatore” differisce da quella contenuta nell’art. 788 p.1 del Reg. (CEE) 2454/93: *“E’ considerato esportatore ai sensi dell’art. 161, p. 5 del codice colui per conto del quale è fatta la dichiarazione di esportazione e che al momento della sua accettazione è proprietario o ha un diritto simile di disporre delle merci”*.

Ciò è da mettere in relazione al fatto che, in tema di precursori, in relazione alla loro possibile diversione verso usi illeciti, la legislazione comunitaria ha ritenuto di porre l’accento sul concetto di **responsabilità** dell’esportatore, piuttosto che sul concetto basato sul vincolo giuridico sulle merci, così come contemplato dal suddetto art.788 del Reg. (CEE) 2454/93 di applicazione del Codice Doganale Comunitario.

Tale principio di “responsabilità” è stato esteso, allo stesso modo, alla figura ed alla definizione relativa all’ importatore.

Il citato Reg. n. 111/2005 fissa in tre categorie (**allegato 1**) i prodotti in questione. Dette categorie identificano, a loro volta, differenti gradi di "pericolosità" dei prodotti medesimi, ed in funzione dell'appartenenza all'una o all'altra categoria, essi sono assoggettati a diverse forme di controllo preventivo o successivo, ovvero, in determinate circostanze, non sono sottoposti ad alcuna formalità.

Per una più completa cognizione della rilevanza di tale pericolosità, si allega una tabella di correlazione tra le sostanze in questione e le droghe a cui tali sostanze danno origine o che vi concorrono nel processo di produzione (**allegato 2**) ed una tabella nella quale sono stati riportati i principali usi leciti di dette sostanze (**allegato 3**).

## AUTORIZZAZIONE ALL'ESPORTAZIONE

- **Categorie 1 e 2**

Ogni esportazione di prodotti classificati nelle categorie 1 e 2 (cfr. alleg. 1), compresa l'esportazione di sostanze appartenenti a dette categorie che lasciano il territorio doganale della Comunità dopo essere state custodite in una zona franca sottoposta a controlli di tipo I o in un deposito franco per un periodo di almeno 10 giorni, è subordinata ad apposita autorizzazione di esportazione (art. 12, paragrafo 2 del Reg. n. 111/2005).

In Italia, tale autorizzazione viene rilasciata, per ciascuna operazione, al massimo per due sostanze classificate ed agli esportatori residenti nel territorio nazionale, dal Ministero della Salute – Direzione Generale dei farmaci e dei dispositivi medici - Ufficio Centrale Stupefacenti.

Nel caso dette sostanze classificate siano riesportate entro 10 giorni dalla data del loro vincolo ad un regime sospensivo o dal deposito in una zona franca sottoposta a controlli di tipo II, non è necessaria un'autorizzazione di esportazione.

- **Categoria 3**

Va sottolineato che i prodotti rientranti in questa categoria (cfr. all. 1) sono costituiti, per lo più, da sostanze di largo impiego nel settore industriale, in particolare nell'industria chimica e farmaceutica, la cui produzione, commercializzazione e movimentazione all'interno del territorio nazionale non è soggetta a particolari restrizioni.

Ciò premesso, gli operatori che effettuano esportazioni delle sostanze in questione o di miscele contenenti sostanze classificate appartenenti alla categoria 3, qualora nel corso dell'anno precedente non siano stati superati i quantitativi (per le miscele viene considerato il quantitativo della sostanza contenuto nella stessa) indicati nella tabella allegata (**allegato 4**), non sono soggetti agli adempimenti previsti dall'art. 7, par. 1 del Reg. n. 111/2005.

Non appena detti quantitativi vengano superati, anche nel corso dell'anno, gli operatori sono tenuti agli obblighi di cui al predetto all'art. 7 par.1 del Reg. n.111/2005, che si concretizzano, in sostanza, nel fornire alle competenti Autorità (per l'Italia, il Ministero della Salute) gli indirizzi dei locali in cui vengono prodotte o dai quali vengono commercializzate le sostanze medesime.

Al fine di garantire un adeguato livello di controllo, le esportazioni di sostanze classificate figuranti nella categoria 3, sono subordinate ad un'autorizzazione di esportazione solo nel caso sia necessaria una notificazione preventiva dell'esportazione (art. 11 Reg. n. 111/2005) o quando le sostanze in questione siano esportate in determinati paesi di destinazione (**allegato 5**).

Detta autorizzazione è riportata su apposito schema, di cui si allega il modello (**allegato 6**), in una o più lingue ufficiali della Comunità.

L'autorizzazione è compilata in quattro esemplari numerati da 1 a 4:

- l'esemplare n. 1 è conservato dall'autorità che rilascia l'autorizzazione;
- gli esemplari n. 2 e n. 3 sono presentati all'ufficio doganale presso cui è presentata la dichiarazione di esportazione e, se l'ufficio doganale del punto di uscita dal territorio doganale comunitario è diverso, scortano le merci sino a quest'ultimo; tale ufficio completa, se del caso, l'autorizzazione con i dati di cui al paragrafo successivo, e rinvia l'esemplare n. 2 all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione. L'esemplare n. 3 accompagna le sostanze classificate fino all'ufficio doganale del paese di importazione;
- L'esemplare n. 4 è conservato dall'esportatore.

Per quanto sopra, l'ufficio doganale presso il quale è stata presentata la dichiarazione di esportazione dovrà pertanto compilare la casella 20 degli esemplari n. 2 e n. 3 e provvedere a compilare anche la casella 22 degli stessi esemplari nel caso che il medesimo ufficio coincida con l'ufficio doganale di uscita delle merci dal territorio doganale comunitario.

Qualora nella richiesta di autorizzazione all'esportazione non siano stati forniti alcuni elementi (caselle 7, 8, 10, 11, 12, 13 e 18a/b del richiamato modello), tra i quali rientrano quelli relativi al mezzo di trasporto ed all'itinerario, l'operatore è tenuto a renderli noti alle Autorità doganali del punto di uscita della merce dal territorio doganale della comunità; detti elementi andranno a completare i dati contenuti nell'autorizzazione.

Nel caso in cui l'autorizzazione di esportazione sia presentata a un ufficio doganale di uno Stato membro diverso da quello a cui appartiene l'autorità che l'ha rilasciata, l'esportatore deve corredarla, su richiesta, di una traduzione giurata completa o parziale delle informazioni in essa contenute.

Come già fatto presente, è inoltre previsto che la Comunità possa concludere Accordi con Paesi terzi, in base ai quali le esportazioni verso tali Paesi non sono autorizzate se non a condizione che sia stata rilasciata, dalle competenti Autorità di detti Paesi, apposita autorizzazione di importazione per le sostanze in questione (art. 17 Reg. n. 111/2005).

La condizione anzi citata riveste, comunque, rilevanza soltanto nella fase di rilascio dell'autorizzazione - di competenza del Ministero della Salute - e non implica alcun ulteriore adempimento da parte degli uffici doganali.

L'autorizzazione può essere sospesa o revocata in qualunque momento qualora le Autorità competenti abbiano fondati motivi per ritenere che possa verificarsi una diversione delle sostanze in argomento verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

Il periodo di validità dell'autorizzazione di esportazione, entro il quale le merci devono lasciare il territorio doganale della Comunità, non può superare i sei mesi che decorrono dalla data di emissione di tale atto. In circostanze eccezionali, il periodo di validità può, su richiesta dell'operatore, essere prorogato dall'Autorità competente.

In relazione ai controlli che potrebbero essere disposti da questo Ufficio ai fini del riscontro della regolarità delle operazioni di esportazione poste in essere, si precisa che copia (fotocopia) degli esemplari dell'autorizzazione di esportazione vidimati dall'ufficio doganale interessato dovrà essere dallo stesso conservata unitamente agli altri documenti posti a corredo della dichiarazione.

ooo

Oltre alla procedura appena descritta, il Reg. n. 111/2005 (art. 19) prevede che le autorità competenti possano applicare procedure semplificate per la concessione di un'autorizzazione di esportazione qualora ciò non comporti un rischio di diversione delle sostanze classificate.

Pertanto, su richiesta dell'operatore interessato, l'autorità competente (per l'Italia, il Ministero della Salute) può rilasciare un'autorizzazione di esportazione con procedura semplificata in caso di esportazioni frequenti di una sostanza classificata specifica della **categoria 3** che coinvolgano lo stesso esportatore stabilito nella Comunità e lo stesso importatore nello stesso Paese terzo di destinazione, per un periodo specifico di sei o dodici mesi.

Le autorizzazioni di esportazione possono essere rilasciate con detta procedura semplificata a condizione che:

- a) in occasione delle esportazioni precedenti l'operatore abbia dimostrato di essere in grado di adempiere tutti gli obblighi connessi e non abbia violato la legislazione vigente;
- b) l'autorità competente disponga di prove sufficienti degli scopi leciti delle esportazioni in questione.

Per le autorizzazioni di esportazione rilasciate con procedura semplificata si utilizzano gli esemplari n. 1, 2 e 4 del modulo allegato (**allegato 6**):

- l'esemplare n. 1 è conservato dall'autorità che rilascia l'autorizzazione;
- gli esemplari n. 2 e n. 4 sono conservati dall'esportatore;
- a) l'esportatore indica, sul retro dell'esemplare n. 2, i dati di ciascuna esportazione, segnatamente il quantitativo della sostanza classificata e il quantitativo rimanente. L'esemplare n.2 viene presentato all'ufficio doganale presso cui è presentata la dichiarazione di esportazione. L'ufficio doganale conferma i dati compilando la casella 27 e controllando l'esattezza dei dati riportati nella casella 26. Dopodichè, restituisce l'esemplare all'esportatore.

- b) per quanto riguarda il frontespizio dell'esemplare n.2, la procedura non prevede, tra l'altro, la compilazione delle caselle 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 e 22. Analogamente non dovrà essere compilata la casella 20 in quanto le informazioni ivi contenute sono presenti nelle caselle 26 e 27 del retro dell'esemplare n. 2.

L'operatore riporta sulla dichiarazione doganale, alla casella 44, per ciascuna esportazione, il numero di autorizzazione e la dicitura "autorizzazione di esportazione con procedura semplificata".

Se l'ufficio doganale presso il quale viene presentata la dichiarazione di esportazione è diverso da quello di uscita dal territorio doganale della Comunità, le informazioni di cui al paragrafo a) vengono indicate sui documenti che accompagnano l'esportazione (fattura, polizza di carico, documenti di trasporto), ovvero attestata mediante copia dell'esemplare n.2.

L'esportatore rinvia l'esemplare n. 2 all'autorità di rilascio almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza del periodo di validità dell'autorizzazione di esportazione rilasciata con procedura semplificata.

In relazione ai controlli che potrebbero essere disposti da questo Ufficio ai fini del riscontro della regolarità delle operazioni di esportazione poste in essere, si precisa che, anche in questo caso, copia (fotocopia) dell'esemplare n.2 (fronte/retro) dell'autorizzazione di esportazione vidimato dall'ufficio doganale interessato dovrà essere conservata dallo stesso unitamente agli altri documenti posti a corredo della dichiarazione.

## **IMPORTAZIONE**

Per quanto attiene alle operazioni d'importazione, il Reg. n. 111/2005 (art. 8, par.1) prevede che al momento dell'introduzione delle sostanze classificate nel territorio doganale della Comunità per le operazioni di scarico o trasbordo, la custodia temporanea, la custodia in una zona franca sottoposta a controlli del tipo I o in un deposito franco e il vincolo alla procedura comunitaria di transito esterno, il fine lecito debba essere dimostrato dall'operatore se le autorità competenti lo richiedano.

Ne consegue che i competenti uffici doganali, nei casi sopra descritti e se ne ravvisino l'opportunità, possano chiedere all'operatore che siano dimostrati gli scopi leciti dell'operazione doganale posta in essere. In tal caso l'operatore è tenuto a presentare una dichiarazione scritta, redatta secondo il modello allegato (**allegato 7**), attestante che la spedizione ha lasciato il paese di esportazione in conformità delle disposizioni nazionali in vigore, adottate a norma dell'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope (Convenzione di Vienna).

## AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE

Le importazioni di sostanze classificate nella **categoria 1** sono soggette ad un'autorizzazione d'importazione (art. 20 del Reg. n. 111/2005).

Tale autorizzazione è rilasciata solo agli operatori stabiliti nella Comunità. L'autorizzazione di importazione viene rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale l'importatore è stabilito (per l'Italia, il Ministero della Salute).

Tuttavia, l'autorizzazione in parola non è necessaria nel caso in cui dette sostanze siano oggetto di scarico o trasbordo, si trovino in custodia temporanea, in una zona franca sottoposta ai controlli del tipo I o in un deposito franco o siano vincolate alla procedura comunitaria di transito.

Detta autorizzazione è riportata su apposito schema, di cui si allega il modello (**allegato 8**), in una o più lingue ufficiali della Comunità.

L'autorizzazione è compilata in quattro esemplari numerati da 1 a 4:

- l'esemplare n. 1 è conservato dall'autorità che rilascia l'autorizzazione;
- l'esemplare n. 2 è inviato all'autorità competente del paese di esportazione dall'autorità che rilascia l'autorizzazione.
- l'esemplare n. 3 accompagna le sostanze classificate dal punto di ingresso nel territorio doganale della Comunità fino ai locali commerciali dell'importatore, il quale invia detto esemplare all'autorità di rilascio.
- L'esemplare n. 4 è conservato dall'importatore.

L'autorizzazione d'importazione può essere rilasciata al massimo per due sostanze classificate.

Essa viene presentata all'ufficio doganale all'atto della dichiarazione delle sostanze classificate per il vincolo ad un regime doganale. Il medesimo ufficio appone le attestazioni previste nella casella 18.

Qualora nella richiesta di autorizzazione all'importazione non siano stati forniti alcuni elementi (caselle 7, 9, 10 e 15a/b del richiamato modello), tra i quali rientrano quelli relativi al mezzo di trasporto ed all'itinerario, l'operatore è tenuto a renderli noti alle Autorità doganali del punto di ingresso della merce nel territorio doganale della comunità; detti elementi andranno a completare i dati contenuti nell'autorizzazione.

Nel caso in cui l'autorizzazione di importazione sia presentata all'ufficio doganale di uno Stato membro diverso da quello a cui appartiene l'autorità che l'ha

rilasciata, l'importatore deve corredarla, su richiesta, di una traduzione giurata completa o parziale delle informazioni in essa contenute.

Il periodo di validità dell'autorizzazione di importazione, entro il quale le merci devono essere introdotte nel territorio doganale della Comunità, non supera sei mesi a decorrere dalla sua data di emissione. In circostanze eccezionali, il periodo di validità può, su richiesta, essere prorogato dall'Autorità competente.

In relazione ai controlli che potrebbero essere disposti da questo Ufficio ai fini del riscontro della regolarità delle operazioni di importazione poste in essere, si precisa che copia (fotocopia) degli esemplari dell'autorizzazione vidimati dall'ufficio doganale interessato dovrà essere conservata dallo stesso unitamente agli altri documenti posti a corredo della dichiarazione.

### **COMMERCIO INTRACOMUNITARIO**

Per quanto concerne il traffico intracomunitario dei prodotti in questione, pur non escludendo la possibilità che vengano adottate misure di sorveglianza d'intesa con il Ministero della Salute e con la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Ministero dell'Interno, non è previsto, allo stato attuale, alcun adempimento di natura doganale, tenuto conto dell'unicità del mercato interno.

### **PARTICOLARI OBBLIGHI PER GLI OPERATORI**

Sotto il profilo doganale, in relazione a quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del del Reg. n. 111/2005, si reputa opportuno far presente che tutte le importazioni, esportazioni o attività d'intermediazione relative a sostanze classificate devono essere comprovate dagli operatori con documenti doganali e commerciali quali dichiarazioni sommarie, dichiarazioni doganali, fatture, manifesti di carico, documenti di trasporto e altri documenti di spedizione.

Detti documenti devono contenere le seguenti informazioni:

- a) nome della sostanza classificata, o, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, il suo nome e il nome della o delle sostanze classificate contenute nella miscela o nel prodotto naturale, seguiti dall'espressione «DRUG PRECURSORS»;
- b) quantitativo e peso della sostanza classificata e, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, quantitativo, peso e, se nota, percentuale della o delle sostanze classificate in essa contenute;
- c) nome e indirizzo dell'esportatore, dell'importatore, del destinatario finale e, se del caso, della persona coinvolta nelle attività d'intermediazione.

Tale documentazione deve essere conservata dagli operatori per un periodo di tre anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale si sono svolte le operazioni. La documentazione, in forma elettronica o su carta, deve essere organizzata in modo

tale da essere messa immediatamente a disposizione delle autorità competenti su loro richiesta, per un eventuale controllo. La documentazione può essere fornita su supporto di immagine o altro supporto di dati, purché, alla lettura, i dati corrispondano alla documentazione sia nella presentazione che nel contenuto, siano disponibili ininterrottamente, siano leggibili immediatamente e possano essere analizzati con dispositivi automatizzati.

Gli operatori devono assicurarsi che su tutte le spedizioni contenenti sostanze classificate siano apposte etichette indicanti il nome di tali sostanze, o, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, il suo nome e il nome della o delle sostanze classificate, contenute nella miscela o nel prodotto naturale. Gli operatori possono inoltre apporre le loro abituali etichette.

Per tutti gli altri adempimenti, tra i quali rientrano quelli connessi ai requisiti per l'immissione sul mercato di sostanze classificate, al rilascio delle licenze, registrazione degli operatori e loro obblighi d'informazione, si rimanda alle disposizioni che verranno impartite in materia dal competente Ministero della Salute.

### **POTERI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI**

In relazione a quanto disposto dall'art.26 del Reg. n. 111/2005, le autorità competenti, tra le quali rientra anche questa Agenzia, sono tenute a vietare l'introduzione di sostanze classificate nel territorio doganale della Comunità, o la loro uscita da tale territorio, se esistono fondati motivi per ritenere che tali sostanze siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope. Ne consegue che, in presenza dei relativi presupposti, gli uffici doganali sospendono lo svincolo delle merci per il tempo necessario a verificare l'identità delle sostanze classificate e il rispetto delle disposizioni del Regolamento n. 111/2005.

Inoltre, per prevenire i rischi specifici di diversione in zone franche, nonché in altre aree sensibili come i depositi doganali, gli uffici doganali sono tenuti ad accertare che i controlli effettuati sulle attività svolte in queste aree siano efficaci in ciascuna fase delle operazioni e altrettanto rigorosi quanto quelli svolti in altre parti del territorio doganale.

Per assicurare la corretta applicazione della normativa comunitaria recata dai più volte citati regolamenti n.111/2005 e n.273/2004, si applicano le disposizioni del Reg. (CE) n. 515/97 relativo alla mutua assistenza in materia doganale tra le autorità doganali degli Stati membri e tra queste e la Comunità europea.

### **PARTICOLARI AGEVOLAZIONI PER TALUNE AUTORITÀ PUBBLICHE**

Si reputa opportuno far presente che, per effetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento (CE) n.1277/2005 della Commissione, taluni soggetti pubblici e privati, tra i quali anche le dogane, sono esonerati dagli obblighi di licenza e di registrazione previsti dal Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio dell'U.E.,

nel caso utilizzino precursori di droga nell'espletamento dei loro compiti d'istituto, nonché da altri adempimenti di carattere documentale e procedurale.

### **PARTICOLARI ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI DOGANALI**

In relazione a quanto precede, non appare superfluo rammentare che le segnalazioni di rito, tramite l'apposito schema (**allegato 9**), relative alle operazioni doganali aventi per oggetto i precursori di droga, dovranno continuare ad essere trasmesse alla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Ministero dell'Interno, come già comunicato alle Direzioni Regionali con nota prot. n. 5599 del 2 luglio 2004, al seguente indirizzo:

MINISTERO DELL'INTERNO  
Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga  
Ufficio di Collegamento con l'Agenzia delle Dogane  
Via Torre di Mezzavia n.9/121 – 00173 ROMA  
Fax 06/46523689;  
Fax 06/46523885.

ooo

I Signori Direttori regionali vigileranno sull'esatto adempimento, da parte degli Uffici dipendenti, delle disposizioni recate dalla presente circolare, non mancando di segnalare tempestivamente eventuali difficoltà operative che dovessero insorgere nell'applicazione della normativa oggetto delle presenti istruzioni.

*Il Direttore dell'Ufficio Centrale*  
Dr.ssa Cinzia Bricca

ALLEGATO 1

Sostanze classificate  
**Categoria 1**

Sostanza	Denominazione NC (se diversa)	Codice NC <sup>1</sup>	N° CAS <sup>2</sup>
1-fenil-2-propanone	Fenilacetone	2914 31 00	103-79-7
Acido N-acetilantrenilico	Acido 2-acetammidobenzoico	2924 23 00	89-52-1
Isosafrolo (cis + trans)		2932 91 00	120-58-1
3,4-Metilenodiossifenil-2-propanone	1-(1,3-Benzodioxol-5-il) 2 propanone	2932 92 00	4676-39-5
Piperonale		2932 93 00	120-57-0
Safrolo		2932 94 00	94-59-7
Efedrina		2939 41 00	299-42-3
Pseudoefedrina		2939 42 00	90-82-4
Norefedrina		ex 2939 49 00	14838-15-4
Ergometrina		2939 61 00	60-79-7
Ergotamina		2939 62 00	113-15-5
Acido lisergico		2939 63 00	82-58-6
Le forme stereoisomeriche delle sostanze figuranti nella presente categoria diverse dalla catina <sup>3</sup> in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali forme.			
I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria diversi dai sali di catina in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.			
<sup>1</sup>	GU L 290,28.10.2002, pag. 1.		
<sup>2</sup>	Il numero CAS (Chemical Abstracts Service Registry Number) è un numero di identificazione unico specifico per ciascuna sostanza e riferito alla sua struttura. Il numero CAS è specifico per ciascun isomero e per ciascun sale di ciascun isomero. È inteso che i numeri CAS per i sali delle sostanze sopra elencate sono diversi da quelli sopra indicati.		
<sup>3</sup>	Denominata anche (+)-norpseudoefedrina, Codice NC 2939 43 00, n. CAS 492-39-7.		

**Categoria 2**

Sostanza	Denominazione NC (se diversa)	Codice NC <sup>1</sup>	N° CAS <sup>2</sup>
Anidride acetica		2915 24 00	108-24-7
Acido fenilacetico		2916 34 00	103-82-2
Acido antranilico		2922 43 00	118-92-3
Piperidina		2933 32 00	110-89-4
Permanganato di potassio		2841 61 00	7722-64-7
I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.			
<sup>1</sup> GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1.			
<sup>2</sup> Il numero CAS (Chemical Abstracts Service Registry Number) è un numero di identificazione unico specifico per ciascuna sostanza e riferito alla sua struttura. Il numero CAS è specifico per ciascun isomero e per ciascun sale di ciascun isomero. È inteso che i numeri CAS per i sali delle sostanze sopra elencate sono diversi da quelli sopra indicati.			

**Categoria 3**

Sostanza	Denominazione NC (se diversa)	Codice NC <sup>1</sup>	N° CAS <sup>2</sup>
Acido cloridrico	Cloruro di idrogeno	2806 10 00	7647-01-0
Acido solforico		2807 00 10	7664-93-9
Toluene		2902 30 00	108-88-3
Etere etilico	Ossido di dietile	2909 11 00	60-29-7
Acetone		2914 11 00	67-64-1
Metilettilchetone	Butanone	2914 12 00	78-93-3
I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria diversi dai sali di acido cloridrico e di acido solforico in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.			
<sup>1</sup> GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1.			
<sup>2</sup> Il numero CAS (Chemical Abstracts Service Registry Number) è un numero di identificazione unico specifico per ciascuna sostanza e riferito alla sua struttura. Il numero CAS è specifico per ciascun isomero e per ciascun sale di ciascun isomero. È inteso che i numeri CAS per i sali delle sostanze sopra elencate sono diversi da quelli sopra indicati.			

*Usi illeciti delle sostanze di categoria 1*

<b>Sostanza</b>	<b>Uso illecito</b>
1-Fenil-2-propanone	<i>Amfetamine / Metamfetamine</i>
Acido N-acetilantrenilico	<i>Metaqualone</i>
Isosafrolo (cis + trans)	<i>MDA~MDMA~MDE</i>
3,4-Metilenodiossifenil 2-propanone	<i>MDA~MDMA~MDE</i>
Piperonale	<i>MDA~MDMA~MDE</i>
Safrolo	<i>MDA~MDMA~MDE</i>
Efedrina	<i>Amfetamine / Metamfetamine</i>
Pseudoefedrina	<i>Amfetamine / Metamfetamine</i>
Norefedrina	<i>Amfetamine / Metamfetamine</i>
Ergometrina	<i>L.S.D.</i>
Ergotamina	<i>L.S.D.</i>
Acido lisergico	<i>L.S.D.</i>

*Usi illeciti delle sostanze di categoria 2*

<b>Sostanza</b>	<b>Uso illecito</b>
Anidride acetica	<i>Eroina, Metaqualone</i>
Acido fenilacetico	<i>Amfetamine / Metamfetamine</i>
Acido antranilico	<i>Metaqualone</i>
Piperidina	<i>Fenciclidina</i>
Permanganato di potassio	<i>Cocaina</i>

*Usi illeciti delle sostanze di categoria 3*

<b>Sostanza</b>	<b>Uso illecito</b>
Acido cloridrico	<i>Cocaina, eroina</i>
Acido solforico	<i>Cocaina, eroina</i>
Toluene	<i>Cocaina</i>
Etere etilico	<i>Cocaina, eroina</i>
Acetone	<i>Cocaina, eroina</i>
Metiletilchetone (MEK)	<i>Cocaina</i>

*Usi leciti delle sostanze di categoria 1*

<b>Sostanza</b>	<b>Uso lecito</b>
1-Fenil-2-propanone	<i>Nelle industrie chimiche e farmaceutiche per produrre amfetamina, metamfetamina e derivati; per la sintesi di propilesedrina.</i>
Acido N-acetilantrenilico	<i>Fabbricazione di sostanze farmaceutiche, materie plastiche e sostanze chimiche "fini".</i>
Isosafrolo (cis + trans)	<i>Fabbricazione di piperonale; per modificare profumi orientali; per rafforzare i profumi dei saponi; in piccole quantità insieme con metilsalicilato nei sapori di salsaparilla e radici di birra; usato anche come pesticida.</i>
3,4-Metilenodiossifenil 2-propanone	<i>Fabbricazione di piperonale e altri componenti di profumi.</i>
Piperonale	<i>In profumeria; nei sapori di ciliegia e vaniglia; in sintesi organica e come componente di repellenti per zanzare.</i>
Safrolo	<i>In profumeria, ad es. nella fabbricazione di piperonale e di grassi denaturanti per sapone.</i>
Efedrina	<i>Fabbricazione di broncodilatatori (farmaci antitussivi)</i>
Pseudoefedrina	<i>Fabbricazione di broncodilatatori e decongestionanti nasali.</i>
Norefedrina	<i>Preparazioni galeniche; integratori alimentari.</i>
Ergometrina	<i>Trattamento dell'emicrania e come ossitocico in ostetricia.</i>
Ergotamina	<i>Trattamento dell'emicrania e come ossitocico in ostetricia.</i>
Acido lisergico	<i>In sintesi organica.</i>

*Usi leciti delle sostanze di categoria 2*

<b>Sostanza</b>	<b>Uso lecito</b>
Anidride acetica	<i>Agente acetilante e deidratante (disidratante) nell'industria chimica e farmaceutica, per la produzione di acetato di cellulosa, per agenti sequestranti tessili e attivatori decoloranti freddi, per la lucidatura dei metalli, per la produzione di fluidi frenanti, coloranti ed esplosivi.</i>
Acido fenilacetico	<i>Nelle industrie chimiche e farmaceutiche per produrre esteri fenilacetici (fenilacetati), amfetamine e derivati; per la sintesi di penicilline; nelle applicazioni di fragranza e nelle soluzioni detergenti.</i>
Acido antranilico	<i>Intermedio chimico utilizzato nella produzione di coloranti, sostanze farmaceutiche e profumi; anche nella preparazione di repellenti per insetti e uccelli.</i>
Piperidina	<i>Solvente e reagente comunemente usato nei laboratori chimici e nelle industrie chimiche e farmaceutiche; usata anche nella produzione di prodotti a base di gomma e materie plastiche.</i>
Permanganato di potassio	<i>Importante reagente in chimica organica di sintesi e in chimica analitica; applicazioni di biancheggiatura, decolorazione, disinfezione, in agenti antibatterici e antifungini; purificazione dell' H<sub>2</sub>O.</i>

**Usi leciti delle sostanze di categoria 3**

<b>Sostanza</b>	<b>Uso lecito</b>
Acido cloridrico	<i>Per la produzione di cloruri e cloridrati; per la neutralizzazione di sistemi basici; come catalizzatore e solvente in sintesi organica.</i>
Acido solforico	<i>Nella produzione di solfati; come ossidante acido; agente deidratante (disidratante) e purificante; per la neutralizzazione di soluzioni alcaline; come catalizzatore in sintesi organica; nella produzione di fertilizzanti, esplosivi, coloranti, carta; come componente di detergenti per fogne e metalli, di composti anti-ruggine, e di fluidi per batterie di automobili.</i>
Toluene	<i>Solvente industriale; fabbricazione di esplosivi, coloranti, rivestimenti, altre sostanze organiche e come additivo di benzina.</i>
Etere etilico	<i>Solvente comunemente usato nei laboratori chimici e nelle industrie chimiche e farmaceutiche: usato principalmente come estrattore per grassi, oli, cere e resine; per la fabbricazione di munizioni, materie plastiche e profumi; in medicina come anestetico generale.</i>
Acetone	<i>Comune solvente nelle industrie chimiche e farmaceutiche; usato nella produzione di oli lubrificanti e come intermedio nella produzione di cloroformio, oltre che nella produzione di materie plastiche, vernici e cosmetici.</i>
Metiletilchetone (MEK)	<i>Fabbricazione di rivestimenti, solventi, agenti sgrassanti, lacche, resine e polveri defumiganti; comune solvente.</i>

ALLEGATO 4

<b>Sostanza</b>	<b>Quantitativo</b>
Acetone <sup>1</sup>	50 kg
Etere etilico <sup>1</sup>	20 kg
Metiletilchetone <sup>1</sup>	50 kg
Toluene <sup>1</sup>	50 kg
Acido solforico	100 kg
Cloruro di idrogeno (acido cloridrico)	100 kg
1) I sali di queste sostanze in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.	

**CATEGORIA 3**

**Destinazioni verso le quali occorre la preventiva autorizzazione di esportazione dell'autorità competente (in Italia:Ministero della Salute)**

<b>Sostanza</b>	<b>Destinazione</b>	
<b>Metiletilchetone (MEK) 1) Toluene 1) Acetone 1) Etere etilico 1)</b>	Antigua e Barbuda Argentina Benin Bolivia Brasile Isole Cayman Cile Colombia Costa Rica Repubblica dominicana Ecuador El Salvador Egitto Etiopia Guatemala Haiti Honduras India Giordania Panama Kazakistan	Libano Madagascar Malaysia Messico Nigeria Pakistan Paraguay Perù Filippine Repubblica di Moldavia Romania Federazione russa Arabia Saudita Tagikistan Turchia Emirati arabi uniti Repubblica unita di Tanzania Uruguay Venezuela
<b>Cloruro di idrogeno (acido cloridrico) Acido solforico</b>	Bolivia Cile Colombia Ecuador	Perù Turchia Venezuela

1) I sali di tali sostanze in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

ALLEGATO 6

**COMUNITÀ EUROPEA  
MERCİ SOGGETTE AL CONTROLLO DELL'ESPORTAZIONE  
PRECURSORI DI DROGHE – REGOLAMENTO (CE) N. 111/2005      AUTORIZZAZIONE DI ESPORTAZIONE**

<b>1</b>	<b>ESEMPLARE PER L'AUTORITÀ DI RILASCIO</b>	1. Esportatore (nome e indirizzo)	2. AUTORIZZAZIONE Numero: _____ Rilasciata (data): _____ a: _____	
		3. Autorizzazione di esportazione con procedura semplificata SÌ ..... /NO .....		
		4. Periodo di validità: Inizio: _____ Fine: _____		
	5. Importatore del paese di destinazione (nome e indirizzo)  N. dell'autorizzazione di importazione	6. (riservato all'autorità di rilascio) Autorità di rilascio (nome, indirizzo, telefono, fax, e-mail)		
	7. Altro(i) operatore(i) (nome e indirizzo)	8. Ufficio doganale dove sarà presentata la dichiarazione doganale (nome e indirizzo)		
	9. Destinatario finale (nome e indirizzo)	10. Punto di uscita	11. Punto di ingresso nel paese di importazione	
		12. Mezzo di trasporto	13. Itinerario	
	14a. Sostanza classificata	15a. Codice NC	16a. Peso netto	
		17a. % della miscela	18a. Numero della fattura	
	<b>1</b>	14b. Sostanza classificata	15b. Codice NC	16b. Peso netto
		17b. % della miscela	18b. Numero della fattura	
19. Dichiarazione del richiedente  Nome: _____  In rappresentanza di: _____ (richiedente)  Firma: _____ Data: _____		20. (riservato all'ufficio doganale dove viene presentata la dichiarazione di esportazione, a meno che non si applichi la procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione di esportazione)  Numero di riferimento della dichiarazione doganale  ..... Timbro		
21. (riservato all'autorità di rilascio, a meno che non si applichi la procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione di esportazione)  Mancano ancora i dati della casella 18 SÌ ..... /NO ..... Mancano ancora i dati delle caselle 7, 8, 10-13 SÌ...../NO.....  Firma _____ Funzione _____ Data _____ Timbro _____		22. CONFERMA DELL'USCITA DALLA CE (riservato all'autorità competente al punto di uscita dal territorio doganale comunitario, a meno che non si applichi la procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione di esportazione)  Data di uscita: Firma del funzionario: _____ Funzione: _____ Luogo: _____ Data: _____ _____ Timbro: _____		

segue ALLEGATO 6

**COMUNITÀ EUROPEA**  
**MERCI SOGGETTE AL CONTROLLO DELL'ESPORTAZIONE**  
**PRECURSORI DI DROGHE – REGOLAMENTO (CE) N. 111/2005**      **AUTORIZZAZIONE DI ESPORTAZIONE**

<b>2</b>	<b>ESEMPLARE CHE SCORTA LE MERCI FINO AL PUNTO DI USCITA *</b>	1. Esportatore (nome e indirizzo)	2. AUTORIZZAZIONE Numero: _____ Rilasciata (data): _____ a: _____		
		5. Importatore del paese di destinazione (nome e indirizzo)  N. dell'autorizzazione di importazione	3. Autorizzazione di esportazione con procedura semplificata  SI ..... /NO .....		
		7. Altro(i) operatore(i) (nome e indirizzo)	4. Periodo di validità: Inizio: _____ Fine: _____		
		9. Destinatario finale (nome e indirizzo)	6. (riservato all'autorità di rilascio) Autorità di rilascio (nome, indirizzo, telefono, fax, e-mail)	8. Ufficio doganale dove sarà presentata la dichiarazione doganale (nome e indirizzo)	
		14a. Sostanza classificata	10. Punto di uscita	11. Punto di ingresso nel paese di importazione	
		14b. Sostanza classificata	12. Mezzo di trasporto	13. Itinerario	
		19. Dichiarazione del richiedente Nome: _____ In rappresentanza di: _____ (richiedente) Firma: _____ Data: _____	20. (riservato all'ufficio doganale dove viene presentata la dichiarazione di esportazione, a meno che non si applichi la procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione di esportazione)  Numero di riferimento della dichiarazione doganale  ..... Timbro		
		21. (riservato all'autorità di rilascio, a meno che non si applichi la procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione di esportazione) Mancano ancora i dati della casella 18 SI ..... /NO ..... Mancano ancora i dati delle caselle 7, 8, 10-13 SI ..... /NO .....  Firma _____ Funzione _____ Data _____ Timbro _____	22. CONFERMA DELL'USCITA DALLA CE (riservato all'autorità competente al punto di uscita dal territorio doganale comunitario, a meno che non si applichi la procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione di esportazione)  Data di uscita: _____ Firma del funzionario: _____ Funzione: _____ Luogo: _____ Data: _____ Timbro: _____		
		2			

\* A meno che non si applichi la procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione di esportazione.

(RETRO DELL'ESEMPLARE n.2)

<b>Autorizzazione di esportazione con procedura semplificata</b>			
23 Peso netto:		26 Dichiarazioni doganale (numero di riferimento e data)	27 (riservato all'ufficio doganale dove viene presentata la dichiarazione doganale)  Stato membro, nome e indirizzo dell'ufficio doganale, data, timbro e firma del funzionario
24 Quantità disponibile (1) e quantità parziale esportata (2)	25 Quantità parziale esportata in lettere		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

segue ALLEGATO 6

**COMUNITÀ EUROPEA**  
**MERCI SOGGETTE AL CONTROLLO DELL'ESPORTAZIONE**  
**PRECURSORI DI DROGHE – REGOLAMENTO (CE) N. 1111/2005**      **AUTORIZZAZIONE DI ESPORTAZIONE**

<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	1. Esportatore (nome e indirizzo)		2. AUTORIZZAZIONE Numero: _____ Rilasciata (data): _____ a: _____			
			3. Autorizzazione di esportazione con procedura semplificata Sì ..... /NO .....				4. Periodo di validità: Inizio: _____ Fine: _____	
			5. Importatore del paese di destinazione (nome e indirizzo)  N. dell'autorizzazione di importazione			6. (riservato all'autorità di rilascio) Autorità di rilascio (nome, indirizzo, telefono, fax, e-mail)		
			7. Altro(i) operatore(i) (nome e indirizzo)			8. Ufficio doganale dove sarà presentata la dichiarazione doganale (nome e indirizzo)		
			9. Destinatario finale (nome e indirizzo)			10. Punto di uscita		11. Punto di ingresso nel paese di importazione
			14a. Sostanza classificata			15a. Codice NC	16a. Peso netto	
						17a. % della miscela	18a. Numero della fattura	
			14b. Sostanza classificata			15b. Codice NC	16b. Peso netto	
						17b. % della miscela	18b. Numero della fattura	
			19. Dichiarazione dell'organizzazione richiedente  Nome: _____  In rappresentanza di: _____ (richiedente)  Firma: _____  Data: _____				20. (riservato all'ufficio doganale dove viene presentata la dichiarazione di esportazione, a meno che non si applichi la procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione di esportazione)  Numero di riferimento della dichiarazione doganale  ..... Timbro	
21. (riservato all'autorità di rilascio, a meno che non si applichi la procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione di esportazione)  Mancano ancora i dati della casella 18 Sì ..... /NO ..... Mancano ancora i dati delle caselle 7, 8, 10-13 Sì ..... /NO .....  Firma Funzione Data _____ Timbro				22. CONFERMA DELL'USCITA DALLA CE (riservato all'autorità competente al punto di uscita dal territorio doganale comunitario, a meno che non si applichi la procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione di esportazione)  Data di uscita: Firma del funzionario: Funzione: _____ Luogo: _____ Data: _____ Timbro:				

**COMUNITÀ EUROPEA  
MERCİ SOGGETTE AL CONTROLLO DELL'ESPORTAZIONE  
PRECURSORI DI DROGHE – REGOLAMENTO (CE) N. 111/2005      AUTORIZZAZIONE DI ESPORTAZIONE**

<b>4</b>	1. Esportatore (nome e indirizzo)	2. AUTORIZZAZIONE Numero: _____ Rilasciata (data): _____ a: _____			
		3. Autorizzazione di esportazione con procedura semplificata  SI ..... /NO .....			
		4. Periodo di validità: Inizio: _____ Fine: _____			
	<b>ESEMPLARE PER L'ESPORTATORE</b>	5. Importatore del paese di destinazione (nome e indirizzo)  N. dell'autorizzazione di importazione	6. (riservato all'autorità di rilascio) Autorità di rilascio (nome, indirizzo, telefono, fax, e-mail)		
		7. Altro(i) operatore(i) (nome e indirizzo)	8. Ufficio doganale dove sarà presentata la dichiarazione doganale (nome e indirizzo)		
		9. Destinatario finale (nome e indirizzo)	10. Punto di uscita	11. Punto di ingresso nel paese di importazione	
			12. Mezzo di trasporto	13. Itinerario	
	<b>4</b>	14a. Sostanza classificata	15a. Codice NC		
			16a. Peso netto		
			17a. % della miscela		
18a. Numero della fattura					
14b. Sostanza classificata	15b. Codice NC				
	16b. Peso netto				
	17b. % della miscela				
	18b. Numero della fattura				
19. Dichiarazione del richiedente Nome: _____  In rappresentanza di: _____ (richiedente)  Firma: _____  Data: _____		20. (riservato all'ufficio doganale dove viene presentata la dichiarazione di esportazione, a meno che non si applichi la procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione di esportazione)  Numero di riferimento della dichiarazione doganale  ..... Timbro			
21. (riservato all'autorità di rilascio, a meno che non si applichi la procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione di esportazione)  Mancano ancora i dati della casella 18 SI ..... /NO ..... Mancano ancora i dati delle caselle 7, 8, 10-13 SI...../NO.....  Firma Funzione Data _____ Timbro		22. CONFERMA DELL'USCITA DALLA CE (riservato all'autorità competente al punto di uscita dal territorio doganale comunitario, a meno che non si applichi la procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione di esportazione)  Data di uscita: Firma del funzionario: Funzione: _____ Luogo: _____ Data: _____ Timbro:			

## Note

### I.

1. L'autorizzazione deve essere compilata in una delle lingue ufficiali della Comunità; se compilata a mano, deve essere scritta con inchiostro e a stampatello.
2. Le caselle 1, 3, 5, 7 e da 9 a 19 devono essere compilate dal richiedente al momento della domanda; le informazioni delle caselle 7, 8, da 10 a 13 e 18 possono tuttavia essere fornite in una fase successiva qualora non siano note al momento della richiesta. In tal caso, le informazioni della casella 18 vanno comunicate al più tardi all'atto della dichiarazione di esportazione, mentre le informazioni delle caselle 7, 8 e da 10 a 13 vanno fornite alle dogane o a qualsivoglia altra autorità competente presso il punto di uscita dal territorio doganale della Comunità al più tardi prima della partenza fisica delle merci.
3. Caselle 1, 5, 7 e 9: indicare nomi e indirizzi completi (telefono, fax, e-mail se disponibile).
4. Casella 5: indicare, se del caso, il numero di riferimento all'autorizzazione di importazione dell'importatore del paese terzo (ad esempio, "lettera di non obiezione", permesso di importazione, altra dichiarazione del paese terzo di destinazione).
5. Casella 7: indicare nomi e indirizzi completi (telefono, fax, e-mail se disponibile) degli altri operatori coinvolti nell'operazione di esportazione quali vettori, intermediari o spedizionieri doganali.
6. Casella 9: indicare nome e indirizzo completi (telefono, fax, e-mail se disponibile) della persona o della società a cui vengono consegnate le merci nel paese di destinazione (non necessariamente l'utilizzatore finale).
7. Caselle 10: indicare, se del caso, lo Stato membro, il porto, l'aeroporto o il valico di frontiera.
8. Casella 11: indicare, se del caso, il paese, il porto, l'aeroporto o il valico di frontiera.
9. Casella 12: specificare tutti i mezzi di trasporto che saranno utilizzati (autocarro, nave, aereo, treno, ecc.). Questa casella non va compilata se l'autorizzazione di esportazione copre più esportazioni.
10. Casella 13: indicare, nella forma più dettagliata possibile, il percorso delle merci.
11. Caselle 14a e 14b: indicare il nome della sostanza classificata come figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 oppure, nel caso di una miscela o di un prodotto naturale, il nome e il codice NC a 8 cifre della miscela o del prodotto naturale.
12. Caselle 14a e 14b: identificare con precisione confezioni e sostanze (esempio: 2 bidoni da 5 litri cadauno). Nel caso di una miscela, di un prodotto naturale o di un preparato, indicare la denominazione commerciale in questione.
13. Caselle 15a e 15b: indicare il codice NC a 8 cifre della sostanza classificata come figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005;

14. Casella 19:

- indicare in lettere maiuscole il nome del richiedente oppure, se del caso, il nome del suo rappresentante autorizzato che firma la domanda.
- La firma da parte del richiedente o del suo rappresentante autorizzato, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro in questione, indica che la persona interessata dichiara che tutte le indicazioni riportate nella domanda sono complete ed esatte. Fatta salva l'applicazione di eventuali misure di carattere penale, la dichiarazione equivale ad assunzione di responsabilità, conformemente alle disposizioni vigenti negli Stati membri, in merito:
  - all'esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione,
  - all'autenticità dei documenti acclusi,
  - all'osservanza di tutti gli obblighi connessi con l'esportazione delle sostanze classificate elencate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 111/2005.
- Le autorizzazioni rilasciate mediante procedura computerizzata non devono necessariamente contenere la firma del richiedente in questa casella se la relativa domanda contiene tale firma.

**II. (Autorizzazione di esportazione con procedura semplificata)**

1. Nel caso delle autorizzazioni di esportazione con procedura semplificata non occorre compilare le caselle da 7 a 13 e 18.
2. Per ogni esportazione occorre compilare le caselle da 24 a 27 sul retro dell'esemplare n. 2.
3. Casella 23: indicare la quantità e il peso netto massimi autorizzati.  
Colonna 24: indicare la quantità disponibile nella parte 1 e la quantità parziale esportata nella parte 2.  
Colonna 25: indicare la quantità parziale esportata in lettere.  
Casella 26: numero di riferimento e data della dichiarazione doganale.



**Comunità europea**  
**Dichiarazione dell'operatore**  
**relativa all'ingresso delle sostanze classificate nel territorio doganale della Comunità**  
 (Articolo 8 del regolamento (CE) n. 111/2005)

*Articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope*

<b>ORIGINALE</b>	1. Operatore (nome, indirizzo, telefono, fax, e-mail)	2.a. Paese di esportazione 2.b. Paese/Paesi di transito 2.c. Paese di destinazione finale
	3a. Esportatore del paese di esportazione (nome, indirizzo, telefono, fax, e-mail)	3b. Autorità competente del paese di esportazione (nome, indirizzo, telefono, fax, e-mail)
	4a. Importatore del paese di destinazione (nome, indirizzo, telefono, fax, e-mail)	4b. Autorità competente del paese di importazione (nome, indirizzo, telefono, fax, e-mail)
	5a. Sostanze classificate	5a. Codice NC
		5a. Peso netto
		5a. % della miscela
	5b. Sostanze classificate	5b. Codice NC
		5b. Peso netto
		5b. % della miscela
	6a. Polizza di carico/Lettera di trasporto aereo/Numero di altro documento di trasporto del paese di esportazione	6b. Numero di riferimento dell'autorizzazione di esportazione dell'esportatore del paese terzo di esportazione ( <i>facoltativo</i> )
7. Dichiarazione dell'operatore:		
Nome: _____ In rappresentanza di: _____ (operatore) Dichiaro che, a quanto mi consta, le sostanze classificate hanno lasciato il paese di esportazione in conformità delle disposizioni vigenti adottate a norma dell'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope. Si allegano le seguenti prove a sostegno ( <i>facoltativo</i> )  <input type="checkbox"/> Esempio dell'autorizzazione di esportazione <input type="checkbox"/> Esempio della licenza/registrazione		
Firma: _____ Luogo: _____ Data: _____		

**Note**

1. La struttura del modello non è vincolante.
2. I numeri d'ordine e il testo del modello sono vincolanti.



segue ALLEGATO 8

**COMUNITÀ EUROPEA**  
**MERCI SOGGETTE AL CONTROLLO DELL'IMPORTAZIONE**  
**PRECURSORI DI DROGHE – REGOLAMENTO (CE) N. 111/2005** **AUTORIZZAZIONE DI IMPORTAZIONE**

<b>2</b>	<b>ESEMPLARE PER L'AUTORITÀ DEL PAESE DI ESPORTAZIONE</b>	1. Agenzia (nome e indirizzo)	2. AUTORIZZAZIONE Numero: _____ Rilasciata (data): _____ a: _____
		4. Esportatore (nome e indirizzo)	3. Periodo di validità: Inizio: _____ Fine: _____
		6. Altro(i) operatore(i) (nome e indirizzo)	5. (riservato all'autorità di rilascio) Autorità di rilascio (nome, indirizzo, telefono, fax, e-mail del funzionario competente)
		8. Destinatario finale (nome e indirizzo)	7. Autorità competente del paese di esportazione
		11a. Sostanza classificata	9. Punto di ingresso nel territorio doganale della Comunità
			10. Metodi/Mezzi di trasporto
			12a. Codice NC
			13a. Peso netto
			14a. % della miscela
			15a. Numero della fattura
<b>2</b>	11b. Sostanza classificata	12b. Codice NC	
		13b. Peso netto	
		14b. % della miscela	
		15b. Numero della fattura	
16. Dichiarazione del richiedente Nome: _____ In rappresentanza di: _____ (richiedente) Firma: _____ Data: _____			
17. (riservato all'autorità di rilascio) Mancano ancora i dati delle caselle 7, 9, 10 : SI... /NO... Firma Funzione Data _____ Timbro	18. (riservato all'ufficio doganale della Comunità) Riferimento doganale _____ (dichiarazione di vincolo al regime o numero di riferimento alla destinazione doganale ammessa) Firma del funzionario: Funzione: _____ Luogo: _____ Data: _____ Timbro:		

segue ALLEGATO 8

**COMUNITÀ EUROPEA**  
**MERCI SOGGETTE AL CONTROLLO DELL'IMPORTAZIONE**  
**PRECURSORI DI DROGHE – REGOLAMENTO (CE) N. 111/2005**      **AUTORIZZAZIONE DI IMPORTAZIONE**

<b>3</b>	ESEMPLARE CHE SCORTA LE MERCI	1. Agenzia (nome e indirizzo)	2. AUTORIZZAZIONE Numero: _____ Rilasciata (data): _____ a: _____	
		3. Periodo di validità: Inizio: _____ Fine: _____		
		4. Esportatore (nome e indirizzo)	5. (riservato all'autorità di rilascio) Autorità di rilascio (nome, indirizzo, telefono, fax, e-mail del funzionario competente)	
		6. Altro(i) operatore(i) (nome e indirizzo)	7. Autorità competente del paese di esportazione	
		8. Destinatario finale	9. Punto di ingresso nel territorio doganale della Comunità	
		10. Metodi/Mezzi di trasporto		
		11a. Sostanza classificata		12a. Codice NC
				13a. Peso netto
				14a. % della miscela
				15a. Numero della fattura
<b>3</b>		11b. Sostanza classificata	12. Codice NC	
		13b. Peso netto		
		14b. % della miscela		
		15b. Numero della fattura		
16. Dichiarazione del richiedente  Nome: _____ In rappresentanza di: _____ (richiedente)  Firma: _____ Data: _____				
17. (riservato all'autorità di rilascio) Mancano ancora i dati delle caselle 7, 9, 10 : SI... /NO...  Firma  Funzione  Data _____ Timbro		18. (riservato all'ufficio doganale della Comunità) Riferimento doganale _____ (dichiarazione di vincolo al regime o numero di riferimento alla destinazione doganale ammessa)  Firma del funzionario:  Funzione: _____  Luogo: _____ Data: _____ Timbro:		

segue ALLEGATO 8

**COMUNITÀ EUROPEA**  
**MERCI SOGGETTE AL CONTROLLO DELL'IMPORTAZIONE**  
**PRECURSORI DI DROGHE – REGOLAMENTO (CE) N. 111/2005**      **AUTORIZZAZIONE DI IMPORTAZIONE**

<b>4</b>	<b>ESEMPLARE PER L'IMPORTATORE:</b>	1. Agenzia (nome e indirizzo)	2. AUTORIZZAZIONE Numero: _____ Rilasciata (data): _____ a: _____	
		3. Periodo di validità: Inizio: _____ Fine: _____		
		4. Esportatore (nome e indirizzo)	5. (riservato all'autorità di rilascio) Autorità di rilascio (nome, indirizzo, telefono, fax, e-mail del funzionario competente)	
		6. Altro(i) operatore(i) (nome e indirizzo)	7. Autorità competente del paese di esportazione	
		8. Destinatario finale (nome e indirizzo)	9. Punto di ingresso nel territorio doganale della Comunità	
		10. Metodi/Mezzi di trasporto		
		11a. Sostanza classificata		12a. Codice NC
				13a. Peso netto
				14a. % della miscela
				15a. Numero della fattura
<b>4</b>		11b. Sostanza classificata	12b. Codice NC	
		13b. Peso netto		
		14b. % della miscela		
		15b. Numero della fattura		
16. Dichiarazione del richiedente  Nome: _____ In rappresentanza di: _____ (richiedente)  Firma: _____ Data: _____				
17. (riservato all'autorità di rilascio) Mancano ancora i dati delle caselle 7, 9, 10 : SI... /NO...  Firma Funzione Data _____ Timbro		18. (riservato all'ufficio doganale della Comunità) Riferimento doganale _____ (dichiarazione di vincolo al regime o numero di riferimento alla destinazione doganale ammessa) Firma del funzionario: Funzione: _____ Luogo: _____ Data: _____ Timbro:		

### Note

1. L'autorizzazione deve essere compilata in una delle lingue ufficiali della Comunità. Se compilata a mano, deve essere scritta con inchiostro e a stampatello.
2. Le caselle 1, 4, 6, 8 e da 11 a 16 devono essere compilate dal richiedente al momento della domanda; le informazioni delle caselle 7, 9, 10 e 15 possono tuttavia essere comunicate in una fase successiva. In tal caso, le informazioni in questione vanno fornite al più tardi all'ingresso delle merci nel territorio doganale della Comunità.
3. Caselle 1 e 4: indicare nomi e indirizzi completi (telefono, fax, e-mail se disponibile).
4. Casella 6: indicare nomi e indirizzi completi (telefono, fax, e-mail se disponibile) degli altri operatori coinvolti nell'operazione di esportazione quali vettori, intermediari o spedizionieri doganali.
5. Casella 8: indicare il nome e l'indirizzo completo del destinatario finale. Il destinatario finale può essere identico all'importatore.
6. Casella 7: indicare nome e indirizzo (telefono, fax, e-mail se disponibile) dell'autorità del paese terzo.
7. Casella 9: indicare lo Stato membro, il porto, l'aeroporto o il valico di frontiera.
8. Casella 10: specificare tutti i mezzi di trasporto che saranno utilizzati (autocarro, nave, aereo, treno, ecc.).
9. Caselle 11a e 11b: indicare il nome della sostanza classificata come figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 oppure, nel caso di una miscela o di un prodotto naturale, il nome e il codice NC a 8 cifre della miscela o del prodotto naturale.
10. Caselle 11a e 11b: identificare con precisione confezioni e sostanze (esempio: 2 bidoni da 5 litri cadauno). Nel caso di una miscela, di un prodotto naturale o di un preparato, indicare la denominazione commerciale in questione.
11. Caselle 12a e 12b: indicare il codice NC a 8 cifre della sostanza classificata come figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005;
12. Casella 16:
  - indicare in lettere maiuscole il nome del richiedente oppure, se del caso, il nome del suo rappresentante autorizzato che firma la domanda.
  - La firma da parte del richiedente o del suo rappresentante autorizzato, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro in questione, indica che la persona interessata dichiara che tutte le indicazioni riportate nella domanda sono complete ed esatte. Fatta salva l'applicazione di eventuali misure di carattere penale, la dichiarazione equivale ad assunzione di responsabilità, conformemente alle disposizioni vigenti negli Stati membri, in merito:
    - dell'esattezza delle informazioni;
    - all'autenticità dei documenti acclusi,
    - all'adempimento di tutti gli altri obblighi.
  - Le autorizzazioni rilasciate mediante procedura computerizzata non devono necessariamente contenere la firma del richiedente in questa casella se la relativa domanda contiene tale firma.

**Schema di comunicazione  
relativa alle operazioni doganali aventi per oggetto i precursori di droga:**

da inviare a:

MINISTERO DELL'INTERNO  
Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga  
Ufficio di Collegamento con l' Agenzia delle Dogane  
Via Torre di Mezzavia n.9/121 – 00173 ROMA  
Fax 06/46523689;  
Fax 06/46523885.

- **Sostanza:**
- **Regime doganale:**
- **Voce doganale:**
- **Quantità: \***
- **Ditta fornitrice: \*\***
- **Ditta destinataria:** (dati completi)
- **Ditta utilizzatrice:** (dati completi)
- **Dogana partenza:**
- **Dogana di arrivo o transito:**
- **Tipo ed identificazione del mezzo di trasporto:**
- **Data presumibile partenza:**
- **Spedizioniere:**
- **Utilizzo finale della sostanza:**
- **Estremi autorizzazione Ministero della Salute (quando prevista):**
- **Estremi della dichiarazione doganale:**

\*nel caso di denominazioni commerciali o di miscugli indicare oltre al quantitativo reale, quantitativo e peso percentuale delle sostanze indicate nelle tabelle;

\*\*mittente, sede legale, ragione sociale, amministratore delegato, dati.